



COMUNE DI CONCO  
Provincia di Vicenza

# ***PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE***

*Dec. Legs. 31 marzo 1998 n. 114*

*L.R. 6 aprile 2001 n. 10*

*D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902*

*Aggiornata con la*

*D.G.R. 14 marzo 2003 n. 633*

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2004*

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	3
<b>PARTE I - OGGETTO E DEFINIZIONI</b> .....	3
Oggetto.....	3
Definizioni.....	3
<b>PARTE II – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'</b> .....	6
Esercizio dell'attività e autorizzazioni.....	6
Produttori agricoli.....	6
Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione.....	6
Autorizzazioni temporanee.....	7
Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante .....	8
Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti.....	8
Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante.....	9
Indirizzi generali in materia di orari.....	9
Norme igienico sanitarie.....	9
Sanzioni.....	11
Revoca e sospensione dell'autorizzazione.....	12
Disposizioni transitorie e finali.....	12
Rinvio a disposizioni di legge.....	12
Abrogazione di precedenti disposizioni.....	12

## PREMESSA

Il Dec. Leg.vo n. 114 del 31.03.1998, al Titolo X, ridefinisce la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche demandando alle Regioni l'emanazione di norme riguardanti le modalità di esercizio dell'attività, i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, nonché gli indirizzi in materia di orari. Con la Legge Regionale n. 10 del 06.04.2001 la Regione Veneto ha disciplinato il settore individuando gli adempimenti di competenza comunale, fra i quali l'approvazione del Piano del Commercio su aree pubbliche che ha durata triennale e conserva, comunque, la sua efficacia fino all'adozione del nuovo Piano.

## PARTE I

### OGGETTO E DEFINIZIONI

#### OGGETTO

1. Il **Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**, è adottato oltre che ai sensi della Legge Regionale 06 aprile 2001 n. 10, anche nel rispetto dei relativi criteri applicativi approvati con deliberazione di Giunta Regionale 20 luglio 2001 n. 1902 **così come modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale 14 marzo 2003 n. 633**, tenuto conto dell'Ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002.
2. Poiché nel territorio comunale non vi è alcuna area pubblica destinata all'attività di vendita di merci al dettaglio ed alla somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante utilizzo di posteggio, nelle forme di mercati, fiere o posteggi isolati il presente Piano disciplina esclusivamente il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (autorizzazione di tipo B).

#### DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
  - a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (D.Lgs. 114/1998);
  - b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (D.Lgs. 114/1998);
  - c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (D.Lgs. 114/1998);
  - d) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (D.Lgs. 114/1998), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove

questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l'autoveicolo di servizio.

- e) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (LR 10/2001);
- f) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (D.Lgs. 114/1998);
- g) per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; (D. Lgs. 114/1998)
- h) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle Imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/1998, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione. (L.R. 10/2001);
- i) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare (D. Lgs. 114/1998);
- j) per **tipologia merceologica**: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del Piano Comunale di cui all'art. 2 della Legge Regionale.
- k) per **Ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:
  - **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'O.M.S. 2002;
  - **mercato in sede propria**: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
  - **mercato su strada**: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
  - **costruzione stabile**: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
  - **negozio mobile**: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
  - **banco temporaneo**: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- **operatori**: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;

- **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
- **alimento deperibile**: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- **acqua potabile**: acqua avente i requisiti indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

## PARTE II

### NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

#### ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E AUTORIZZAZIONI

1. L'esercizio dell'attività, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone (s.a.s. – s.n.c.) regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
3. Il commercio in forma itinerante può essere esercitato con autorizzazione di **tipo B** rilasciata dal Comune di residenza, o di sede legale in caso di s.n.c. e s.a.s., agli operatori itineranti che abilita:
  - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
  - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
  - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
  - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/1998.

#### PRODUTTORI AGRICOLI

1. I produttori agricoli, iscritti nel Registro delle Imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, il produttore agricolo per mantenere tale qualifica deve dedicare all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavare dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

#### SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10.

2. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su espressa richiesta di subentro del proprietario e restituzione del titolo autorizzativo.
3. Nel caso di rilascio di autorizzazione per subingresso, deve essere dimostrata la cessione del relativo ramo di azienda mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio.

## **AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

1. In occasione di manifestazioni straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte individuali o società di persone, già iscritte al Registro Imprese, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998.
2. In occasione di sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità previamente definiti, autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica.
3. Per la stessa manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione ad una stessa ditta.
4. Le aree per le quali possono essere concesse le autorizzazioni sono individuate come segue:
  - Conco capoluogo – Parcheggio vicino al Municipio;
  - Fontanelle di Conco – Parcheggio di P.zza I Maggio;
  - Gomarolo – Parcheggio vicino alla Chiesa;
  - Rubbio – Parcheggio vicino al campo sportivo.Qualora la richiesta pervenga da Associazioni senza scopi di lucro, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare un'area diversa.
5. In conformità con la programmazione regionale e per quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della L.R. n. 10/2001, <sup>1</sup> per le autorizzazioni temporanee si prevede l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, ai soggetti indicati nell'art. 15 del vigente Regolamento Comunale e della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi.
6. Ogni operatore commerciale utilizza l'area per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
7. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
8. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.

---

<sup>1</sup>I Comuni, in sintonia con la programmazione commerciale regionale per il commercio su aree private di cui alla Legge Regionale 9 agosto 1999 n. 37, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e insulari, con la definizione di specifiche agevolazioni, fino all'esenzione dei tributi e di altre entrate di competenza, per le attività effettuate su posteggi situati in Comuni e frazioni con popolazione inferiore a tremila abitanti, nelle zone periferiche delle città e negli altri centri di minori dimensioni.

## **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 114/1998, è rilasciata dal Responsabile del Servizio competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione, se società di persone, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
  - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
  - b) codice fiscale/partita IVA;
  - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo;
  - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
  - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e comunque fino alla completa regolarizzazione della domanda
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

### **SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE – OBBLIGHI E DIVIETI**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, nel rispetto delle norme del codice della strada, purché non espressamente interdetta o sottoposta a condizioni particolari dal Comune, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/2001, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.  
Attualmente nel Comune non ci sono zone interdette allo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche.
2. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.

## **PRESCRIZIONI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.
5. Le prescrizioni, nonché gli obblighi e i divieti suindicati, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

### **INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI**

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della L.R. 10/2001, l'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante va esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per il commercio al dettaglio in sede fissa con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale;

### **NORME IGIENICO-SANITARIE**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dalla O.M.S. 2002.
2. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal Capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'O.M.S. 2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
3. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
  - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
  - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
  - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
5. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'art. 6, comma 1, lettera c), punto 6), dell' O.M.S. 2002.
6. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 4, devono essere forniti di:
  - a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
  - b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
  - c) lavello con erogatore automatico di acqua;
  - d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
  - e) adeguato piano di lavoro;
  - f) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell'O.M.S. 2002.
7. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d) e), dell' O.M.S. 2002, che riguardano:
  - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
  - b) prodotti di gastronomia cotti;
  - c) prodotti della pesca;
  - d) molluschi bivalvi vivi;
  - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
8. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del D. Lgs. 114/1998.
9. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'O.M.S. 2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
10. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
11. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
12. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte

dell'organo competente, dell'Autorizzazione Sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata.

13. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327/1980, articoli 37 e 42, salvo quanto previsto dal comma 14 dell'art. 92 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388<sup>2</sup>.
14. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il Responsabile "dell'industria alimentare", come definita dall'articolo 2, lettera b), del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale Decreto Legislativo.

### **SANZIONI**

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del Dec. Leg.vo n. 114 del 31.03.1998 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti stabiliti dal presente Piano per l'esercizio del commercio in forma itinerante è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.
3. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente Piano non già sanzionate da altre norme statali, ivi comprese le prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
  - a) il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
  - b) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata.

### **REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

---

<sup>2</sup>A decorrere dal 1° gennaio 2001 le disposizioni di cui all'articolo 14 della [legge 30 aprile 1962, n. 283](#), e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327](#), non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
  - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
  - b) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - c) si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 114/1998.
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la contestazione va trasmessa o notificata anche al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.
3. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato. Nel caso di cui al precedente comma 2, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della L.R. n. 10/2001.
2. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

### **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge Regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

### **ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.